

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

STATUTO

Testo coordinato

Entrato in vigore il 31.12.2001

Approvato con deliberazione di **C.C. n. 32** in data 15.6.2000

Modificato con deliberazione di **C.C. n. 51** in data 14.7.2000 in accoglimento dei rilievi del (Co.Re.Co.)

Modificato ed integrato con deliberazione di **C.C. n. 80** del 29.11.2001

Modificato con deliberazione di **C.C. n. 2** del 18.1.2007

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - La Comunità.

1. L'insieme delle persone legate da rapporti umani, sociali, culturali, religiosi, politici ed economici, residente nelle località di Selvazzano, Caselle, Feriole, San Domenico e Tencarola, costituisce la Comunità autonoma, rappresentata dal Comune di Selvazzano Dentro.
2. La Comunità opera attraverso il Comune in armonia con i valori e le finalità sancite dalla Costituzione della Repubblica e dal presente Statuto, nel rispetto della normativa della Comunità Europea, dello Stato Italiano, della Regione Veneto, nonché delle Convenzioni e Trattati Internazionali che riconoscono i diritti fondamentali dell'Uomo e delle Comunità.

Art. 2 - Il Comune.

1. Il Comune di Selvazzano Dentro è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità ed ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune cura gli interessi della Comunità e si avvale della sua autonomia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Opera con la trasparenza del processo decisionale, con la rigerosità del procedimento amministrativo e con il concorso della partecipazione dei cittadini.

Art. 3 - Finalità.

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della Comunità di Selvazzano Dentro, ispirandosi ai valori della Costituzione.
2. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) favorire l'effettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio, ispirandosi ai principi di solidarietà e delle pari opportunità tra cittadini senza distinzione di sesso, di razza, provenienza geografica, lingua, religione ed opinioni politiche;
 - b) tutelare la vita umana, la persona e la famiglia, con la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
 - c) garantire il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un contesto istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - d) richiedere l'adempimento dei doveri come prima forma di solidarietà;
 - e) promuovere una cultura di giustizia e di pace, di cooperazione internazionale, di integrazione razziale, di giustizia e di libertà;
 - f) sostenere le espressioni delle identità culturali e storiche della popolazione locale;
 - g) tutelare il patrimonio storico ed artistico;
 - h) valorizzare il proprio territorio delineandone uno sviluppo armonico e compatibile con l'ambiente;
 - i) realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - j) sostenere le attività di aggregazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale.

Art. 4 - Metodi.

1. Il Comune ispira i rapporti con i cittadini, con gli organismi di partecipazione, con le libere forme associative, al principio della mutua collaborazione per la realizzazione degli interessi della Comunità e dei singoli.
2. Il Comune sostiene l'impegno volontario di gruppi e singoli finalizzato al conseguimento dei principi del presente Statuto.
3. Il Comune richiede, pertanto, ai cittadini, singoli e associati, nell'esercizio dei loro diritti di partecipazione, l'impegno solidale con l'Ente al fine del perseguimento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.
4. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse disponibili, realizza il costante ammodernamento delle strutture e la formazione e la qualificazione permanente del personale nel rispetto dei diritti e dei doveri dei lavoratori.

Art. 5 - Rapporti con Enti ed Istituzioni.

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze e funzioni, collabora con altri Enti ed Istituzioni, per il raggiungimento del bene comune ed ai fini della crescita della propria Comunità. Aderisce inoltre, per gli stessi scopi, ad Associazioni nazionali ed internazionali,

promuove e sviluppa forme di cooperazione con Comunità locali di altri Stati, anche al fine di favorire la civile convivenza.

2. In particolare il Comune ricerca il coordinamento della propria azione con gli Enti Locali dell'area urbana padovana, con la Provincia e la Regione.

Art. 6 - Programmazione.

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni religiose, sociali, economiche, imprenditoriali, sindacali, sportive, politiche e culturali operanti sul suo territorio;
2. Il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione del Conto Consuntivo, verifica lo stato di attuazione della programmazione.

Art. 7 - Autonomia statutaria.

1. Per il perseguimento delle sue finalità e per l'esercizio dei propri poteri il Comune di Selvazzano Dentro si dà il presente Statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente e determina le attribuzioni degli Organi, gli istituti di partecipazione, il Difensore civico, le forme della collaborazione fra Comuni e Provincia, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Art. 8 - Territorio e sede comunale.

1. Il territorio del Comune si estende per 19,58 Kmq., confina con i Comuni di Padova, Abano Terme, Teolo, Saccolongo e Rubano.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in via Roma al n. 25.
3. All'interno del territorio del Comune di Selvazzano Dentro, non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, la localizzazione, lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 9 - Stemma e Gonfalone.

1. Il Comune di Selvazzano Dentro ha un proprio Stemma ed un proprio Gonfalone concessi con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16.5.1985. La forma ed i contenuti dello Stemma e del Gonfalone sono descritti nel citato Decreto.
2. L'utilizzo del Gonfalone è riservato alle sole manifestazioni ufficiali, organizzate dal Comune o a quelle alle quali il Comune prende parte.
3. Lo Stemma potrà essere dato in uso, da parte del Sindaco, ad Enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni che non perseguano fini di lucro.
4. Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2.9.1997 al Comune è stato riconosciuto il diritto di fregiarsi del titolo di "Città di Selvazzano Dentro".

Art. 10 - Consiglio Comunale dei ragazzi.

1. Il Comune di Selvazzano Dentro, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione di un consiglio comunale dei ragazzi, comprendente la rappresentanza degli alunni della scuola dell'obbligo.
2. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono disciplinati dal Progetto e dal Regolamento, appositamente predisposti per la costituzione di questo organismo, che vengono recepiti dal Consiglio comunale e dagli organi scolastici competenti.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi promuove la realizzazione dei propri progetti e ne delibera l'esecutività, in base ad apposite risorse finanziarie e strumentali, assegnate dall'Amministrazione comunale.

TITOLO II **GLI ORGANI DEL COMUNE E LE LORO ATTRIBUZIONI**

Art. 11 - Organi.

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, il Sindaco, la Giunta con i compiti, funzioni e competenze stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. I Comitati di Frazione sono organismi di partecipazione istituiti e regolati dalle disposizioni contenute nel successivo art. 46.

CAPO I **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 12 - Il Consiglio Comunale.

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la sua composizione, la posizione giuridica dei singoli consiglieri comunali, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli stessi, sono stabiliti dalla Legge.
2. Sono altresì stabilite con Legge le cause di scioglimento del Consiglio e gli adempimenti relativi alla surrogazione e supplenza dei consiglieri.
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare che li ha definiti.
6. Il Consiglio comunale conferma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
9. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina, tra l'altro, le modalità dell'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, le votazioni, la verbalizzazione degli atti e la loro sottoscrizione.

Art. 13 - Presidente del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio, con votazione palese ed a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati nella 1^a votazione ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nelle successive.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che è eletto con le stesse modalità del Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vicepresidente, presiede la seduta il Consigliere anziano ai sensi dell'art. 72 – 4° comma – T.U. 16.5.1960 n. 570.
3. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio con le modalità che sono previste nel Regolamento; a tal fine convoca con preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di urgenza, in apposite riunioni e presiede la Conferenza dei Capigruppo per la preliminare disamina degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute consiliari.
4. Al Presidente del Consiglio spetta la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale può venire revocato dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, opportunamente motivata, proposta e sottoscritta da almeno metà dei consiglieri e votata dai 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati.

Art. 14 - Norme generali di funzionamento.

1. La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio. E' consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del T.U. 16.05.1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, che siano divenuti consiglieri. Qualora il

Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue nella graduatoria di anzianità.

3. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Assemblea.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni quando lo richiede un quinto dei Consiglieri e deve altresì riunire il Consiglio su richiesta del Sindaco alla data da questi indicata salvo che, sentiti i capigruppo, non ritenga, con provvedimento motivato, di decidere diversamente. La riunione del Consiglio in ogni caso, comunque, deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
7. La richiesta dei Consiglieri e del Sindaco deve contenere l'elenco degli affari e delle proposte da trattarsi con lo schema del provvedimento da adottare, purché di competenza consiliare.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale. Il regolamento disciplinerà le modalità di svolgimento dei lavori e la loro verbalizzazione.
9. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; in caso di eccezionale urgenza., la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
10. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti gli argomenti da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione.
11. Nei casi urgenti, l'ordine del giorno dell'assemblea può essere integrato dal Presidente con l'aggiunta di altri argomenti, previa consegna dell'avviso, che deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.
12. Ogni proposta sottoposta all'esame del consiglio deve essere depositata, nelle adunanze ordinarie e nei modi stabiliti dal Regolamento, almeno 72 ore prima, affinché i consiglieri possano prenderne visione.
13. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio contestualmente al deposito delle proposte di cui al comma precedente e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
14. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
15. Il Consiglio dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali può adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili, intendendosi per urgenti quegli atti la cui mancata, tempestiva adozione potrebbe recare pregiudizio all'Ente od alla cittadinanza ed improrogabili quelli soggetti ad un termine perentorio.

Art. 15 - Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla proclamazione degli eletti, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque di norma entro il 30 giugno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche sopravvenute, che dovessero emergere in ambito locale.
3. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco può presentare al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 16 - Esercizio della potestà regolamentare.

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, tutti i Regolamenti comunali, ad esclusione di quelli esplicitamente riservati alla competenza della Giunta Comunale dalle norme vigenti.

Art. 17 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero di presenze di cui al precedente comma, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, la seduta è valida purché intervengano almeno sette consiglieri.
3. Le deliberazioni sono sempre adottate a scrutinio palese. Il Sindaco, Il Presidente dell'Assemblea o un quinto dei Consiglieri, possono però chiedere che talune deliberazioni vengano adottate a scrutinio segreto.

Art. 18 - Consiglieri Comunali.

1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità senza vincolo di mandato. Entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è stata adottata da parte del Consiglio la relativa deliberazione.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve procedere alla convalida dei Consiglieri secondo le disposizioni di legge.
4. Qualora, in sede di convalida degli eletti, si dovesse accertare, a carico di taluno dei consiglieri, l'esistenza di una causa di incompatibilità, il Consiglio non può procedere oltre nei suoi lavori se non provvede alla surrogazione dei consiglieri dichiarati decaduti.
5. I Consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze consiliari, per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto

accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenendo in adeguata considerazione le cause giustificative addotte dal consigliere interessato.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, ed assunte immediatamente al protocollo generale, nell'ordine temporale di presentazione. Il Presidente le comunica al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alla data delle dimissioni.
7. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci all'atto stesso della presentazione. La relativa surrogazione deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. Le dimissioni da consigliere possono essere rassegnate anche verbalmente, nel corso di adunanze consiliari, qualora siano riportate a verbale dal Segretario, su richiesta dello stesso consigliere.

Art. 19 - Diritti e doveri dei Consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere dal Presidente del Consiglio comunale una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso la Conferenza dei capigruppo.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 20 - I gruppi consiliari – Capogruppo.

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio comunale che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento.
2. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri. Il Regolamento detterà disposizioni relative alla possibilità di raggruppamento di consiglieri

appartenenti a liste diverse, nonché la sorte dei gruppi in caso di scissione o frazionamento degli stessi.

4. La Conferenza dei capigruppo oltre che ottenere adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio potrà svolgere iniziative di proposta alla Giunta ed al Consiglio avvalendosi, se necessario, dei Comitati di Frazione. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo sono contenute nel Regolamento del Consiglio comunale.
5. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione gratuitamente, per tale scopo dall'Amministrazione comunale.

Art. 21 - Commissioni comunali permanenti.

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, costituisce nel suo seno con proprio provvedimento che ne determina anche il numero, apposite Commissioni consultive permanenti con il compito di approfondire specifiche tematiche di competenza consiliare, formulare proposte in merito ad esse o esprimere pareri.
2. Le Commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale, in rapporto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
3. Il Regolamento del Consiglio determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.

Art. 22 - Commissioni temporanee con compiti speciali.

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, apposite Commissioni temporanee con compiti e materie specificatamente indicati nella stessa deliberazione istitutiva della Commissione.
2. Un quinto dei consiglieri può richiedere l'istituzione di Commissioni temporanee, indicandone i motivi.
3. Con la cessazione delle funzioni del Consiglio Comunale decadono tutte le Commissioni speciali.

Art. 23 - Azione ispettiva.

1. Ciascun Consigliere o gruppo consiliare ha facoltà di esercitare il sindacato ispettivo nei confronti dell'attività dei vari servizi ed uffici comunali.
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle interrogazioni ed istanze e le modalità di risposta del Sindaco e degli assessori.
3. A richiesta di un quarto dei Consiglieri possono essere istituite Commissioni di inchiesta, di indagine, di controllo e di garanzia, per l'accertamento di singoli fatti e circostanze anche a carico di soggetti operanti nell'amministrazione a qualsiasi titolo. Per deliberarne la costituzione è sufficiente la maggioranza assoluta.
4. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
5. I risultati delle Commissioni d'inchiesta, di indagine, di controllo e di garanzia sono sottoposti all'esame del Consiglio che potrà proporre le azioni da perseguire.

6. Il Regolamento consiliare disciplina le nomine, il numero, le modalità di funzionamento ed i poteri delle Commissioni istituite in applicazione del presente articolo.

CAPO II IL SINDACO

Art. 24 - Sindaco Organo Istituzionale.

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente e la Comunità locale.
3. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.

Art. 25 - Competenze.

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
In particolare compete al Sindaco:
 - a) sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - b) delegare agli Assessori compiti di sovrintendenza in ordine a particolari settori dell'Amministrazione;
 - c) coordinare lo svolgimento delle funzioni degli Assessori, mantenendo l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato ed al conseguimento degli scopi dell'Ente;
 - d) conferire delega, quando occorra, ad Assessori e consiglieri di rappresentare il Comune in Consorzi, Commissioni, Manifestazioni, cerimonie e riunioni;
 - e) concedere il patrocinio del Comune;
 - f) disporre le spese di rappresentanza nei limiti deliberati;
 - g) convocare e presiedere la Giunta, con potere di polizia delle adunanze;
 - h) convocare i comizi per i referendum consultivi;
 - i) indire le conferenze dei servizi per interventi di competenza del Comune e partecipare a quelle indette da altre amministrazioni;
 - j) stare in giudizio in rappresentanza del Comune, proponendo in caso di urgenza, azioni giudiziarie o costituendosi per resistere alle stesse, salvo approvazione della Giunta entro 30 giorni;
 - k) emettere le ordinanze e gli altri provvedimenti esplicitamente attribuiti dalla legge alla sua competenza;
 - l) sovrintendere all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale;
 - m) presentare istanze per la concessione di contributi al Comune da parte dello Stato, della Regione o di altri soggetti;

- n) coordinare con i responsabili delle strutture di massima dimensione gli orari di apertura al pubblico degli uffici del Comune, sentite le organizzazioni sindacali;
 - o) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari dei servizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;
 - q) nominare i responsabili delle strutture di massima dimensione cui sono conferiti gli incarichi per l'esercizio delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto della legge e delle norme comunali;
 - r) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma;
 - s) adottare le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - t) nominare il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - u) conferire al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale;
 - v) esercitare le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le aziende appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
 3. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
 4. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni od aziende appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26 - Vice Sindaco.

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice Sindaco e chi sostituirà quest'ultimo in caso di assenza od impedimento temporaneo con funzioni di sostituto.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco o di vacanza dalla carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni un Assessore a partire dal più anziano in ordine di età.

Art. 27 - Incarichi agli Assessori.

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, riferendone al Sindaco.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 28 - Obbligo di astensione e responsabilità degli Amministratori.

1. Sono Amministratori del Comune il Sindaco, i componenti della Giunta ed i Consiglieri Comunali.
2. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio del buon andamento dell'amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze e le responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei Dirigenti e dei Responsabili degli uffici e servizi.
3. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado.
4. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al Direttore Generale (se nominato), al Segretario Generale del Comune e a chi ne fa le veci.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29 - Composizione.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e fino ad un massimo di 7 assessori, fra cui un Vice sindaco, nominati con apposito provvedimento del Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco nomina gli assessori fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. La Giunta, nell'ambito delle proprie competenze, adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nell'ambito degli indirizzi generali ed in esecuzione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta attua le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definite dagli obiettivi ed dai programmi da realizzare ed adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti.
5. la Giunta in occasione della presentazione al Consiglio comunale del bilancio di previsione illustra con apposite relazioni scritte gli indirizzi programmatici di ogni singolo assessore;
6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività, in occasione della presentazione del conto consuntivo.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 30 - Assessori.

1. La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
2. I Consiglieri nominati a far parte della Giunta cessano dalla carica all'atto dell'accettazione della nomina. Al loro posto in Consiglio Comunale, subentrano i primi dei non eletti.
3. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti ed i discendenti, il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado del Sindaco.
4. Gli assessori sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di intervento. Non hanno diritto di voto e non vengono computati fra i presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 31 - Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni non sono pubbliche; alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
5. Le deliberazioni della Giunta sono adottate di norma a scrutinio palese, sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 32 - Scioglimento, dimissioni, decadenza.

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni, nei casi previsti dalla legge.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, tutte le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Le dimissioni possono essere comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso. Della presentazione se ne terrà conto in verbale.

Art. 33 - Mozione di sfiducia.

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 34 - Competenze generali della Giunta.

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune, nella adozione delle deliberazioni collegiali e nell'attuazione degli indirizzi contenuti nei piani e nei programmi approvati dal Consiglio.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario, ovvero ai responsabili degli uffici e servizi.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi di efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Compete alla Giunta l'adozione dei Regolamenti che la legge non attribuisce al Consiglio.

Art. 35 - Funzioni.

1. La Giunta Comunale adotta gli atti amministrativi non riservati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio, ai funzionari comunali o al Segretario.
2. Sono attribuite alla Giunta le seguenti ulteriori funzioni:
 - a) l'adozione e la sottoposizione al Consiglio delle proposte di deliberazione relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;
 - b) la determinazione dei misuratori e dei modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
 - c) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge.
 - d) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del Conto Consuntivo;
 - e) la determinazione in materia di toponomastica;
 - f) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Amministrazione comunale;
 - g) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
 - h) l'accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e di tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali;

- j) la determinazione dei criteri generali per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- k) il parere sulla proposta di nomina del Direttore Generale e la determinazione del relativo compenso;
- l) l'autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- m) l'approvazione del Piano esecutivo di gestione;
- n) l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio in rappresentanza del Comune e la scelta del legale di fiducia;
- o) la valutazione dei risultati della gestione, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili delle strutture di massima dimensione cui sono conferite funzioni e responsabilità dirigenziali.

TITOLO III **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

CAPO I **PUBBLICITA' ED ACCESSO AGLI ATTI**

Art. 36 - Pubblicità degli atti e informazione dei cittadini.

1. Il Comune riconosce che l'informazione è condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica. A tal fine, almeno annualmente, informa la cittadinanza, con una sintetica pubblicazione, sull'attività dell'Ente, sul programma della Giunta, sulla sua attuazione e sul bilancio di previsione.
2. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
3. Nel Palazzo Comunale è previsto un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
4. Altri spazi, su apposite bacheche, vengono reperiti e localizzati in ogni frazione nelle vicinanze delle sedi dei Comitati di Frazione per la pubblicazione degli atti anche degli stessi Comitati e delle Associazioni regolarmente iscritte all'Albo, operanti nel territorio comunale.

Art. 37 - Diritto di accesso agli atti amministrativi.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi, prodotti o comunque tenuti dall'Amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata disposizione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, e di quelli soggetti alla disciplina delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui alla

legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

2. In nessun caso può essere vietata l'esibizione di atti di competenza del Consiglio Comunale, nonché di provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti pubblici e privati, associazioni locali di volontariato, sportive, culturali od operanti nel settore della cooperazione sociale.
3. L'accesso agli atti da parte dei Comitati di Frazione potrà avvenire con le modalità previste dall'art. 24 – c.4 – lettera c) del vigente Regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione.

Art. 38 - Diritto di partecipazione al procedimento.

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, l'Amministrazione Comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità indicate nel regolamento.
2. Il Comune dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 39 - Osservatorio comunale sulla trasparenza.

1. Ai fini di garantire la trasparenza dei provvedimenti amministrativi, viene istituito l'Osservatorio comunale sulla trasparenza.
2. L'Osservatorio opera nel rispetto dei principi fondamentali di buon andamento degli uffici sanciti dalla Costituzione e nell'osservanza dei criteri generali di seguito precisati:
 - a) giusto procedimento ed imparzialità dell'azione amministrativa;
 - b) semplificazione dell'attività amministrativa;
 - c) economicità, efficacia e pubblicità dei procedimenti;
 - d) divieto di aggravamento dei procedimenti;
 - e) obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo;
 - f) obbligo di conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
3. La Giunta Comunale, adotta i conseguenti atti di organizzazione, con cui determina la forma, la composizione, i compiti, le funzioni e le modalità operative dell'Osservatorio comunale sulla trasparenza.

Art. 40 - Ufficio dell'informazione e dei diritti del cittadino.

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio dell'informazione e della tutela del cittadino, con le seguenti competenze:
 - a) ricevere o formulare le osservazioni o i reclami dei cittadini singoli o associati;
 - b) controllare il rispetto degli impegni assunti dall'Amministrazione in relazione alle osservazioni o ai reclami presentati;
 - c) svolgere attività di informazione a favore del cittadino.
2. La struttura organica e le modalità di funzionamento dell'ufficio sono disciplinate da apposito regolamento.
3. Per l'espletamento di tale servizio il Comune può stabilire di avvalersi anche dell'analogo ufficio istituito presso l'Amministrazione Provinciale mediante convenzione che ne preveda le attribuzioni, modalità operative e concorso agli oneri.

CAPO II IL DIFENSORE CIVICO

Art. 41 - Difensore Civico.

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionata, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in prima votazione, e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nelle successive.
2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea.
3. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali locali, i membri dei Consorzi tra Comuni, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri di culto;
 - c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti o con il segretario comunale.

Art. 42 - Decadenza e revoca del Difensore civico.

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso in cui egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico, prima della scadenza del mandato, solo per gravi motivi o per ripetute violazioni di Legge, ovvero per comprovata inefficienza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri

assegnati nella prima votazione e a maggioranza assoluta nelle successive, su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

4. Il provvedimento di decadenza è disciplinato dall'apposito Regolamento che dovrà prevedere la pronuncia del Consiglio comunale.

Art. 43 - Funzioni, facoltà e prerogative del Difensore civico.

1. Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene siano state violate la legge, lo Statuto o il Regolamento.
2. Il Difensore civico deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio secondo le necessità che verranno rappresentate.
3. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti tenuti dall'Amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi; egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il Difensore civico, nei termini previsti dal Regolamento sul procedimento amministrativo, riferisce l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura, nel caso sussistano ipotesi di reato, le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15.05.1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39 della stessa legge.
7. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio comunale ovvero d'intesa con l'Amministrazione convenzionata.

Art. 44 - Relazione annuale.

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il primo trimestre dell'anno successivo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni per eliminarle.
2. Il Difensore civico nella relazione di cui al precedente comma, può altresì esporre proposte al fine di migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere messa a disposizione di tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

CAPO III ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 45 - Libere forme associative.

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della Comunità allo svolgimento delle finalità previste nel presente Statuto, incentiva e valorizza la formazione di organismi a base associativa e riconosce il ruolo delle associazioni di categoria operanti nel territorio comunale
2. Considera di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale, della tutela del lavoro, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dello sport e di quelle che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionale.
3. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, agevola gli organismi associativi con disponibilità di strutture, sostegni finanziari o in altri modi consentiti.
4. Fatta salva la partecipazione delle associazioni a singoli procedimenti amministrativi, il Comune secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento:
 - a) favorisce la partecipazione delle associazioni o degli organismi appositamente costituiti, alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale o settoriale;
 - b) indice la consultazione delle associazioni in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani ambientali e dei piani urbani del traffico;
 - c) assicura alle associazioni il diritto di informazione;
 - d) promuove la formazione delle Consulte delle associazioni ai fini dell'acquisizione dei pareri preventivi su atti fondamentali del Comune.
5. Ai fini di cui sopra ma principalmente al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività, viene istituito l'Albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale.
6. I criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo sono disciplinate dal Regolamento.
7. Con gli organismi associativi iscritti all'Albo, il Comune può stipulare apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico o per la realizzazione di specifiche iniziative.

Art. 46 - Partecipazione dei cittadini.

1. Il Comune garantisce ed assicura l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini nonché delle organizzazioni sociali, delle forze politiche e dei sindacati, all'attività politico-amministrativa. Promuove, a tal fine, su base di frazione, la costituzione spontanea di organismi di partecipazione, da denominarsi "comitati", ispirati alla formazione ed allo sviluppo di una corretta coscienza civica.
2. Il Consiglio comunale individua e riconosce la composizione dei comitati seguendo il criterio di rappresentatività secondo le modalità dettate dal Regolamento Comunale per il funzionamento degli Istituti di partecipazione.
3. Gli organismi di partecipazione denominati "Comitati di Frazione", hanno per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative e l'espressione di pareri relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione della frazione.
4. Compete ai "Comitati di Frazione":
 - a) collaborare con gli organismi comunali esprimendo:

- 1) pareri obbligatori in materia di:
 - politica generale del Comune (bilanci di previsione e programmazione);
 - assetto del territorio comunale (piano regolatore, piani intercomunali, varianti generali, piani pluriennali di attuazione del P.R.G., programmi di opere pubbliche e piani ambientali).
 - assetto del territorio di pertinenza delle singole frazioni (piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate, piani di zona per l'edilizia popolare).
 - ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 2) pareri facoltativi nelle altre materie quando l'Amministrazione comunale lo richieda.
- b) formulare proposte all'Amministrazione sulle materie indicate al punto a) e più in generale sui problemi della Frazione;
- c) collaborare con l'Amministrazione comunale per controllare il corretto uso di servizi e strutture comunali allocati nella Frazione e dati in gestione ad associazioni o ad organismi vari;
- d) regolamentare la propria organizzazione interna.
5. Il Consiglio comunale, con apposito Regolamento, disciplina le modalità per la elezione, la costituzione ed il funzionamento dei Comitati di Frazione.

Art. 47 - Consultazione della popolazione del Comune.

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune può consultare la popolazione mediante assemblee generali o di frazione.
2. La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta dagli organismi di partecipazione secondo le modalità stabilite nell'atto deliberativo di cui al precedente articolo 45.
3. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

Art. 48 - Istanze, petizioni e proposte.

1. I cittadini, singolarmente o in gruppo, e le libere forme associative possono presentare al Sindaco, istanze, petizioni e proposte finalizzate a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco ha 45 giorni di tempo per esaminare l'istanza, la petizione o la proposta e per far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
3. Qualora il diritto di iniziativa di cui al primo comma del presente articolo, venisse esercitato attraverso la presentazione di una richiesta sottoscritta da almeno 1/20° degli elettori del Comune o della frazione, sussiste l'obbligo da parte del Sindaco, di sottoporre la richiesta stessa all'esame del Consiglio Comunale, sentita la Commissione consiliare competente, o della Giunta, secondo le rispettive competenze.
4. In quella sede un rappresentante dei sottoscrittori può esercitare il diritto di essere ascoltato personalmente per illustrare l'istanza, la petizione o la proposta.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, istanza o proposta è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e nelle forme ritenute più opportune, per permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

CAPO IV IL REFERENDUM

Art. 49 - Referendum consultivo.

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica. Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza comunale, a rilevanza generale, interessanti la Comunità, eccetto quelle in materia di tributi locali e tariffe.
2. L'iniziativa per promuovere il referendum consultivo spetta:
 - a) al Consiglio comunale, che provvede con apposita deliberazione votata dalla maggioranza dei consiglieri presenti;
 - b) alla Giunta Comunale;
 - c) ad un numero di cittadini pari ad 1/20° degli elettori iscritti nelle liste del Comune.
3. I promotori del referendum devono presentare all'Amministrazione comunale, in termini chiari ed intelligibili il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, integrato da una relazione illustrativa.
4. Il Consiglio comunale, entro i 60 giorni successivi alla presentazione, ove non recepisca la proposta dei promotori, decide sull'ammissibilità del referendum con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, nei termini sopra stabiliti non adotti alcuna determinazione, la proposta ed il quesito si intendono ammissibili e conseguentemente si procede secondo quanto previsto nel successivo comma..
5. Entro 10 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di ammissibilità di cui al precedente comma, o nel caso di mancata adozione della deliberazione, il Sindaco indice il referendum, convocando i comizi elettorali nei sessanta giorni successivi. La consultazione non può avere luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
6. Se ha partecipato al voto oltre il 50% degli aventi diritto e se l'esito del referendum è stato favorevole ai promotori, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.
7. Se l'esito è stato negativo, è fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi cinque anni.
8. Il referendum viene sospeso in caso di scioglimento del Consiglio comunale, di indizione nello stesso periodo, dei comizi per le elezioni provinciali, comunali, circoscrizionali, ed infine nell'ipotesi in cui una legge nazionale o regionale abbia apportato sostanziali modifiche alla materia oggetto del quesito referendario.
9. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 50 - Azione popolare.

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito all'azione ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 51 - Commissione per le pari opportunità.

1. La Commissione per le pari opportunità è organo propositivo dell'Ente per le iniziative riguardanti la condizione femminile e della famiglia e, a tal fine, collabora con l'Assessorato alle Politiche sociali e con la Commissione consiliare competente in materia di interventi sociali.
2. E' inoltre organo consultivo per gli interventi volti a promuovere l'uguaglianza tra i sessi al fine di rimuovere ogni discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità, in conformità all'art. 3 della Costituzione.
3. La Commissione promuove in particolare ogni utile iniziativa rivolta al rispetto della dignità della persona umana e dell'uguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna e al riconoscimento del ruolo essenziale della famiglia nel contesto sociale e politico.
4. Il Consiglio comunale provvede, entro 120 giorni dal suo insediamento e con voto palese, alla nomina dei componenti della Commissione.
5. La Commissione resta in carica per l'intera durata del Consiglio comunale che l'ha nominata e decade con esso.
6. Apposito regolamento disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione.

CAPO V I PROCEDIMENTI

Art. 52 - Diritto di intervento nei procedimenti.

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o in Comitati, che siano coinvolti in un procedimento amministrativo dal quale possa derivare un pregiudizio, hanno facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è tenuto ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 53 - Procedimenti ad istanza di parte.

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario deve sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo, alla quale non possa venire applicato il principio del cosiddetto silenzio-assenso, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
4. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 54 - Procedimenti a impulso d'ufficio.

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti che siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando un termine non minore di 30 giorni, salvo i particolari casi individuati dal regolamento, entro i quali gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile che deve pronunciarsi in merito.

Art. 55 - Determinazione del contenuto dell'atto.

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e l'Amministrazione comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

TITOLO IV **L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

Art. 56 - L'organizzazione generale.

1. L'Amministrazione Comunale organizza gli uffici ed il personale in modo da assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza degli atti distinguendo la funzione di indirizzo politico e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta, dalla funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici o dei servizi cui sono conferite funzioni e responsabilità dirigenziali.
2. Il Consiglio Comunale fissa i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'organizzazione amministrativa è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e flessibilità della struttura.
4. Ai responsabili delle strutture di massima dimensione vengono conferiti gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali.

Art. 57 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per il migliore funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, disciplinando i reciproci rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale e gli organi di governo.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo politico-amministrativo, di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; al Direttore generale ed ai responsabili delle strutture di massima dimensione spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Il Regolamento può prevedere l'istituzione di unità di progetto, intese come strutture organizzative trasversali temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'Amministrazione.

Art. 58 - Segretario e Vice Segretario generale.

1. Il Comune ha un Segretario generale, che svolge le funzioni stabilite dalla legge e i compiti eventualmente conferitigli dai regolamenti e dal Sindaco.
2. Le funzioni di Vice-Segretario generale possono essere attribuite dal Sindaco, con incarico a tempo determinato e revocabile, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 59 - Funzioni di direzione generale.

1. La Giunta comunale può prevedere, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni di direzione generale.
2. Le funzioni di direzione generale possono essere attribuite al Segretario generale o ad altro soggetto in possesso di adeguata professionalità.
3. La figura del Direttore Generale non è computata nella dotazione organica dell'Ente.

Art. 60 - I Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

1. Le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e degli esperti ad alta specializzazione, nonché le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, i requisiti per l'accesso, i casi di risoluzione del rapporto e la retribuzione, sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Art. 61 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato.

1. La copertura dei posti di responsabile di struttura di massima dimensione può avvenire, con decreto del Sindaco, mediante conferimento di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione ad esperti esterni **e/o a dipendenti interni**. Tali incarichi sono conferiti con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, od eccezionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato. I criteri, i limiti e le modalità di stipula dei relativi contratti sono stabiliti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione, e non può, comunque, eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco.
3. Gli incarichi a tempo determinato possono essere rinnovati con provvedimento motivato che deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti, nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.
4. Il rinnovo, l'interruzione anticipata o la revoca sono disposti dal Sindaco con provvedimento motivato.

Art. 62 - Collaborazioni esterne.

1. Il Sindaco, per il conseguimento di obiettivi determinati e a mezzo di convenzioni a termine, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. La convenzione per l'incarico ne definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso dell'incaricato e la sua collocazione nella struttura dell'Ente.
3. Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vengono disciplinati i criteri e le modalità di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e determinati gli elementi essenziali della convenzione.

Art. 63 - Il personale dipendente.

1. I dipendenti comunali, nel rispetto della legge, del presente Statuto e del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, operano al servizio dei cittadini e della Comunità per conseguire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.
2. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale dipendente attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale e relazionale applicando gli istituti contrattuali della mobilità, della progressione orizzontale e verticale e della maggiore flessibilità operativa.
3. L'Amministrazione riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali, promuovendo il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali in conformità alle norme legislative e contrattuali vigenti.

TITOLO V **I SERVIZI PUBBLICI**

Art. 64 - I servizi pubblici.

1. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. La gestione dei servizi pubblici viene effettuata nelle forme e nei modi previsti dalla legge, avvalendosi, per i servizi sociali, anche dell'apporto dell'Associazionismo, del volontariato e della cooperazione.

Art. 65 - Forme di gestione dei servizi pubblici.

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
 3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
 4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 66 - L'istituzione e l'azienda.

1. I servizi aventi ad oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzione, quelli a rilevanza economica imprenditoriale a mezzo di azienda speciale
2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e da apposito Regolamento, quello dell'azienda speciale dal proprio Statuto e dai relativi regolamenti.
3. Sono Organi dell'istituzione e dell'azienda speciale:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Direttore cui compete la responsabilità gestionale.

Art. 67 - Nomina, surroga e revoca degli Amministratori di istituzioni e di aziende.

1. La nomina degli amministratori di aziende ed istituzioni appartiene al Sindaco che vi provvede entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. I candidati, oltre ai requisiti di eleggibilità e compatibilità stabiliti per i consiglieri comunali, devono possedere specifiche competenze tecniche e amministrative relative al ruolo da svolgere, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti, dimostrabili attraverso la presentazione di curriculum.
3. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati; sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Tale comunicazione, da parte dei responsabili dell'istituzione o dell'azienda, deve essere data immediatamente al Sindaco.
6. Il provvedimento di revoca, disposto dal Sindaco, deve essere motivato.

Art. 68 - La concessione.

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di economicità, viene disposto dal Consiglio comunale, il quale approva anche lo schema di concessione. Lo schema di concessione deve contenere le norme volte a disciplinare:
 - a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio erogato;
 - b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;
 - c) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al Comune, agli altri Enti ed ai privati;
 - d) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;
 - e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
 - f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;
 - g) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'amministrazione;
 - h) le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili ed impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;
 - i) le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
 - j) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali.
 - k) I casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione delle eventuali controversie;
 - l) L'esercizio della facoltà di riscatto o di devoluzione.
2. In particolare, qualora nell'ambito del servizio affidato in concessione, dovesse rendersi necessaria la realizzazione, a cura del concessionario, di un'opera pubblica, si procederà secondo le regole dettate dalla normativa in materia di lavori pubblici, regolamentando con il concessionario le modalità di finanziamento dell'opera.

Art. 69 - Partecipazione a società di capitali.

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio, può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di enti pubblici, istituti di credito e soggetti privati:
2. La deliberazione consiliare deve essere adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio e deve contenere precise indicazioni circa i soci ammissibili e le modalità per la sottoscrizione del capitale, nel rispetto della disciplina vigente per l'individuazione dei soci.
3. Gli Enti locali territoriali devono detenere una partecipazione azionaria non inferiore al 51% del capitale sociale, salvo diversa prescrizione contenuta in leggi speciali o nei programmi nazionali, regionali o locali.
4. Gli organi sociali della società per azioni o a responsabilità limitata sono quelli previsti dall'art. 2363 e segg. del Codice Civile e svolgono le funzioni loro affidate da tali norme.
5. Gli amministratori devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico professionale nel particolare settore di attività della società, non Consiglieri od Assessori comunali e loro parenti ed affini fino al 4° grado, estranee al Consiglio comunale.

6. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun amministratore.
7. Nel caso in cui più enti locali intervengano nella costituzione di una società per azioni o a responsabilità limitata, la deliberazione consiliare fissa i criteri di nomina degli amministratori e dei sindaci secondo quanto previsto nelle intese previamente intercorse tra gli enti partecipanti.
8. Qualora il Comune partecipi a società per azioni l'atto costitutivo di queste sia superiore al venti per cento, lo Statuto di questa dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.
9. Il rappresentante del Comune nell'Assemblea della società di capitali é il Sindaco o un *suo* delegato.

Art. 70 - Vigilanza e controlli.

1. Il Consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, attraverso l'esame e l'approvazione dello Statuto e della convenzione, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'andamento delle società di capitale alle quali partecipa il Comune.
3. I Consiglieri comunali, anche singolarmente, esercitano la vigilanza sull'operato delle aziende, società partecipate od enti dipendenti dal Comune ed hanno il diritto di ottenere dagli stessi tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio del loro mandato.

Art. 71 - Convenzioni.

1. Il Comune, al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici, può stipulare apposite convenzioni con amministrazioni statali, regionali, con altri Enti pubblici e con privati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci rapporti e garanzie.
3. Le convenzioni, per l'esercizio di funzioni pubbliche, possono prevedere anche la costituzione, di uffici comuni con personale distaccato dagli enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 72 - Consorzi di funzioni e/o di servizi.

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, apposita convenzione, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 73 - Accordi di programma.

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei partecipanti aventi titolo delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita Conferenza, che provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di decadenza.

TITOLO VI FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 74 - Autonomia finanziaria.

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune istituisce i disciplina i tributi nonché determina i criteri e l'entità della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi erogati.
2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione delle opere, interventi ed attività possano derivare particolari e differenziate utilità a favore di singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzioni in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere o per la gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" corrisposte dai cittadini.
5. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
6. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o alla gestione dei servizi.

Art. 75 - Bilancio comunale.

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini stabiliti, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Gli impegni di spesa, il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 76 - Rendiconto della gestione.

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale nei termini stabiliti dalla legge.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori dei conti.

Art. 77 - Controllo economico interno della gestione.

1. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di attuazione del controllo economico interno della gestione, finalizzato attraverso l'analisi dei risultati della gestione complessiva o di particolari processi o di singole operazioni, a formulare adeguati giudizi sull'organizzazione dell'Ente, secondo criteri di efficacia ed efficienza.

Art. 78 - Attività contrattuale.

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa del settore competente.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 79 - Revisori dei conti: composizione, nomina e sostituzione.

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti dal Consiglio, con voto limitato a due componenti, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica a consigliere comunale.

2. Con l'atto di elezione deve essere indicato il revisore che assume le funzioni di Presidente del collegio.
3. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile;
 - b) i consiglieri comunali, nonché coloro che abbiano ricoperto tale incarico nel triennio precedente;
 - c) i parenti ed affini, entro il 4° grado, con i consiglieri e con il Segretario comunale, il responsabile dei servizi finanziari ed il Tesoriere;
 - d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente;
 - e) coloro che si trovano in altre situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.
4. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili per una sola volta.
5. I revisori sono revocabili solo per inadempienza.
6. Le modalità per la pronuncia di decadenza e per la surrogazione sono stabilite dal Regolamento di contabilità.

Art. 80 - Collaborazione con il Consiglio Comunale.

1. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo, formulando altresì proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. In tale funzione il collegio:
 - a) riferisce al Consiglio su precise richieste da parte di questo;
 - b) risolve eventuali quesiti, formulati per iscritto, per il tramite del Sindaco, su casi specifici, da singoli consiglieri, da gruppi consiliari, dalle Commissioni consiliari o dall'intero Consiglio;
 - c) riferisce immediatamente al Consiglio in caso di riscontro di gravi irregolarità;
 - d) può assistere congiuntamente o a mezzo di un revisore, delegato dal collegio, alle riunioni del Consiglio;
 - e) redige apposita relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto generale nella quale attesta la corrispondenza del documento contabile alle risultanze della gestione ed avanza rilievi e proposte atte a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione;
 - f) partecipa, congiuntamente o a mezzo di un revisore, delegato dal collegio, alle sedute del Consiglio comunale nelle quali vengono approvati il conto consuntivo ed il bilancio di previsione.

Art. 81 - Vigilanza e controllo.

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, secondo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
2. Lo stesso regolamento stabilisce le funzioni del presidente, disciplina gli aspetti organizzativi del collegio ed i suoi rapporti con la struttura comunale.

Art. 82 - Pubblicità delle spese elettorali.

1. Ciascun consigliere comunale eletto, entro 20 giorni dalla convalida, deve far pervenire all'ufficio di segreteria del Comune l'elenco delle spese comunque sostenute per la propaganda elettorale. L'elenco verrà affisso all'Albo.

Art. 83 - Norma transitoria.

1. I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.